

### *Sentenza n. 324 (Quote – latte)*

Per la Corte costituzionale spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle politiche agricole, emanare il decreto 21 maggio 1999, n. 159 (Regolamento concernente norme di attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante “Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario”).

Il conflitto di attribuzione era stato promosso dalle Regioni Lombardia e Veneto nei confronti dello Stato. Le modifiche della legislazione statale in materia di c.d. quote-latte ed, in particolare, l'abrogazione del decreto in questione da parte dell'articolo 10, comma 47, lettere *o*), *s*), *t*), *u*) del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, avevano fatto venir meno l'interesse al conflitto per la Regione Veneto, con conseguente rinuncia al ricorso. La soppressione del decreto non ha fatto venir meno, invece, l'interesse al conflitto proposto dalla Regione Lombardia, dal momento che gli effetti dell'abrogazione del regolamento impugnato non sono retroattivi, ma decorrono dal primo periodo di applicazione del medesimo decreto-legge n. 49 del 2003 e che la norma secondaria, pertanto, *medio tempore*, ha ricevuto attuazione.

Prima di entrare nel merito delle doglianze regionali, la Consulta ha precisato che, trattandosi di ricorsi proposti anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con i quali vengono dedotti vizi attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, lo scrutinio di costituzionalità è stato effettuato avendo riguardo ai parametri costituzionali vigenti alla data di emanazione degli atti legislativi impugnati e, quindi, alla loro formulazione anteriore alla riforma di cui alla citata legge costituzionale.

Nel merito, la Regione Lombardia contestava anzitutto la lesione delle proprie attribuzioni di cui agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto il regolamento ministeriale n. 159 del 1999 non sarebbe stato preceduto da una valida intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ma la censura, che attiene al regolamento nel suo complesso, non è stata ritenuta fondata: dalla stessa premessa del decreto ministeriale risulta, infatti, che era stata raggiunta in sede di Conferenza permanente l'intesa tra Stato, Regioni e Province autonome in merito allo schema di decreto presentato dal Ministro per le politiche agricole. Il regolamento ministeriale n. 159 del 1999, pertanto, è stato successivamente emanato nel rispetto della procedura

di collaborazione tra Stato ed enti territoriali prevista dall'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 43 del 1999.

La Regione Lombardia aveva contestato, inoltre, anche specifiche disposizioni del decreto ritenendole lesive delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite in materia di agricoltura.

A tal proposito la Corte ha ribadito che le funzioni attribuite all'AIMA ed al Ministero delle politiche agricole dalla normativa impugnata sono legittimate non solo dalla necessità di dare puntuale e corretta applicazione in via amministrativa agli obblighi comunitari, ma anche di garantire, per esigenze unitarie, un' attuazione uniforme della normativa comunitaria in tutto il territorio nazionale in settori nevralgici per il corretto funzionamento del complessivo regime delle quote - latte.

dott. ssa Paola Garro